



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00047/2023

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2022, presentato congiuntamente, in data 15 novembre 2022, dalla S.S.D. Handball Erice a r.l. e dalla A.S.D. Ariosto Pallamano Ferrara contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), per l'annullamento e/o la riforma della sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGH, all'esito del Proc. n. 1/2022 R.G. CAF, depositata in data 17 ottobre 2022 e pubblicata il successivo 18 ottobre 2022, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, è stata dichiarata l'inammissibilità, "*per difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 55 comma 2 del R.G.D.*", del ricorso promosso dalle suddette ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale della FIGH, emessa all'esito del Proc. n. 3/2022 R.G. Trib. e pubblicata in data 28 giugno 2022, che aveva dichiarato inammissibili per mancanza di interesse i ricorsi delle medesime ricorrenti per l'annullamento della delibera del Consiglio Federale del 10 aprile 2022, resa nota con Circolare n. 13/2022 del 14 aprile 2022, con la quale sono state approvate determinazioni inerenti all'attività agonistica s.s. 2022/2023, *medio tempore* trasposte all'interno del Vademecum 2022/23, con riguardo alle c.d. "DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE", nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi delle società ricorrenti, ivi compresi - per quanto occorrer possa - la delibera del Consiglio Federale del 5 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Vademecum 2021/2022, con riguardo alle "DISPOSIZIONI PARTICOLARI SERIE A1 FEMMINILE" e l'art. 55, comma 6, del Regolamento Organico, se interpretato in contrasto con le disposizioni ed i principi richiamati in narrativa.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge, a carico di ciascuna parte ricorrente in favore della resistente FIGH.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 gennaio 2023.

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Branca

IL RELATORE  
F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 19 gennaio 2023.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno